

PARTE SPECIALE – Settima Sezione

Reati di abuso di mercato

INDICE

PARTE SPECIALE - Settima Sezione

	Pag.
1. Le fattispecie dei reati di abuso di mercato	3
1.1 Art. 184 D.Lgs. 58/1998: Abuso di informazioni privilegiate	3
1.2 Art. 185. D.Lgs. 58/1998 - Manipolazione del mercato	4
2. Funzione della Parte Speciale – Settima Sezione	5
3. Processi Sensibili nell'ambito dei reati di abuso di mercato	6
4. Regole generali	7
5. I controlli dell'OdV	8
5.1. I responsabili interni	8
5.2 Le schede di evidenza.....	8
5.3 Attività ispettiva e di impulso	8

1. Le fattispecie dei reati di abuso di mercato

La presente Sezione della Parte Speciale si riferisce ad alcune determinate fattispecie criminose (Artt. 184 e 185 D.Lgs. 58/1998) che nella fase di Identificazione dei Processi Sensibili (cfr. Parte Generale, cap. 3.1) sono state ritenute rilevanti unicamente in ordine alla possibile diffusione di messaggi pubblicitari aventi contenuti contrari alla legge (cfr. Parte Generale, cap. 4).

Nel dettaglio, si tratta dei Reati di cui all'art. 25 sexies del D.Lgs. 231/2001, che vengono qui di seguito brevemente descritti.

1.1 Art. 184 D.Lgs. 58/1998: Abuso di informazioni privilegiate

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

Si precisa che:

- Il reato di Abuso di informazioni privilegiate appare configurabile ogniqualvolta uno dei soggetti indicati dalla norma sfrutti le informazioni di cui sia venuto in possesso, al fine di porre in essere una delle condotte tipizzate dal Legislatore. (Si pensi al caso in cui, a seguito della quotazione in borsa, un membro del Consiglio di amministrazione compia operazioni su strumenti finanziari (non solo di compravendita, ma anche, ad esempio, di conferimenti in società in via di costituzione, ovvero di dazione di titoli a garanzia di fido), utilizzando le informazioni privilegiate di cui sia a conoscenza in virtù del ruolo ricoperto.

- Occorre peraltro rilevare come, nell'ambito di applicazione della norma, rifluiscono anche le negoziazioni compiute per interposta persona, come quelle poste in essere tramite fiduciari o quelle realizzate formalmente a beneficio dei congiunti dell'*insider*.
- Quanto alla condotta di *tipping* di cui al comma 1, lett. b) dell'art. 184 D.Lgs. n. 58/1998, è opportuno sottolineare come il divieto di comunicazione di informazioni privilegiate a terzi sia escluso quando avvenga nel "normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio": secondo la dottrina, non rivestirebbe pertanto rilevanza penale, ad esempio, la divulgazione delle notizie effettuate nel corso delle trattative di acquisizione o di fusione intercorrenti tra società quotate in borsa; ovvero realizzata mediante comunicati alla stampa specializzata.
- Per quanto concerne invece il *tuyautage*, di cui al comma 1, lettera c) dell'art. 184 D.Lgs. n. 58/1998, non sussistono deroghe di questo tipo.
- In relazione alle condotte criminose poste in essere dagli azionisti, si ritiene comunemente che il reato possa essere integrato solo in quei casi in cui la partecipazione al capitale costituisca la causa del conseguimento dell'informazione privilegiata, posto che, ove ciò non avvenisse, l'azionista dovrebbe essere trattato alla stregua di qualsiasi altro investitore.
- A titolo esemplificativo, l'azionista dovrebbe essere punito come *insider* qualora, reso edotto - in virtù del proprio possesso azionario - di un progetto che la società, ha intenzione di realizzare, effettuasse delle operazioni finanziarie avvantaggiandosi di tale informazione.
- Per quanto concerne invece i cosiddetti *temporary insiders*, la norma sembra fare riferimento soprattutto ai consulenti ovvero ai membri di quegli organi (ad esempio Banca d'Italia o Consob) che possano venire a conoscenza dell'informazione privilegiata proprio nell'esercizio della propria attività.

1.2 Art. 185. D.Lgs. 58/1998 - Manipolazione del mercato

1. *Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.*

2. *Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.*

Si precisa che:

La fattispecie in questione non è un reato proprio ed è pertanto realizzabile da chiunque.

2. Funzione della Parte Speciale – Settima Sezione

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti di Rai Cinema, nonché dai suoi Consulenti e Partners come già definiti nella Parte Generale.

Nell'ambito dei Processi Sensibili tutti i destinatari del Modello, come sopra individuati, debbono adottare regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello stesso al fine di prevenire il verificarsi dei Reati considerati in questa Sezione.

Nello specifico, la presente Sezione della Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che i Dipendenti, i Consulenti e Partners di Rai Cinema sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le necessarie attività di controllo, monitoraggio e verifica.

3. Processi Sensibili nell'ambito dei reati di abuso di mercato

La presente Sezione della Parte Speciale del Modello è stata introdotta a seguito della entrata in vigore della Legge n. 62/2005, che ha inserito nel novero dei Reati quelli di cui all'art. 25 sexies del Decreto, meglio illustrati al precedente paragrafo 1.

In via generale, il rischio di commissione dei suddetti reati non è parso significativo. Appare peraltro difficile localizzare il rischio con riguardo a singoli processi, posto che le condotte incriminate potrebbero essere poste in essere al di fuori dell'ambito aziendale, ferma la loro rilevanza, ai fini del Modello, solo se commesse nell'interesse o a vantaggio della Società.

Innanzitutto le norme di cui agli artt. 184 e 185 D.Lgs. 58/1998 - recante le disposizioni per le società emittenti strumenti finanziari - sono destinate alle società quotate.

Tuttavia, ai fini della potenziale commissione di Reati in esame sono stati individuati come "sensibili", sulla base anche di quanto predisposto nel Modello RAI, le seguenti condotte:

- in caso di un eventuale della quotazione di Rai Cinema o di altra società del Gruppo presso i mercati regolamentati rileverebbe l'utilizzo delle informazioni privilegiate da parte dell'Amministratore Delegato, del Direttore Generale, del Presidente del Consiglio di Amministrazione, dei Componenti del Consiglio di Amministrazione, dei Componenti del Collegio Sindacale e degli azionisti (nel caso dei soci, la responsabilità dell'ente sarebbe configurabile solo nel caso in cui il reato fosse commesso in concorso con un soggetto interno all'Azienda);
- nel caso di ingresso della Società nel capitale di altre società quotate, di partecipazioni azionarie in altre società o imprese aventi analogo scopo sociale di Rai Cinema, soggetti interni a Rai Cinema potrebbero per questo venire a conoscenza di informazioni rilevanti alla commissione per il reato di cui all'art. 184 D.Lgs. 58/1998;
- Reati rilevanti potrebbero essere altresì compiuti da Consulenti o Partners, che in ragione del proprio incarico avessero accesso ad informazioni privilegiate relative a strumenti finanziari;
- divulgazione di messaggi pubblicitari sponsorizzazioni e comunicazioni commerciali e sociali e di tutte le altre forme di pubblicità destinate ai programmi radiofonici, televisivi ed interattivi, contenenti notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, anche se tale risultato sembra maggiormente collegabile alla diffusione di notizie mediante telegiornali, notiziari e programmi informativi, piuttosto che di messaggi pubblicitari.

4. Regole generali

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate al successivo cap. 5, i componenti degli Organi Sociali, i Dipendenti i Consulenti ed i Partners devono conoscere e rispettare:

- 1) il Codice Etico;
- 2) la documentazione inerente la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa del Gruppo, ed il sistema di controllo della gestione;
- 3) in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

E' inoltre fatto divieto di:

- effettuare in qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo operazioni di acquisto, vendita o di altro tipo, su strumenti finanziari, utilizzando le informazioni privilegiate di cui si sia venuti a conoscenza in ragione della propria qualità di membro degli Organi Sociali, direzione o controllo dell'emittente, ovvero della partecipazione al capitale della emittente;
- porre in essere le medesime operazioni utilizzando le informazioni privilegiate di cui si sia venuti a conoscenza nell'esercizio dell'attività lavorativa, della professione, di una funzione o di un ufficio;
- comunicare tali informazioni a soggetti terzi, salvo che ciò avvenga nel normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- raccomandare o indurre soggetti terzi a compiere le operazioni *de quibus*, sulla base delle medesime informazioni;
- diffondere notizie false idonee a provocare un'alterazione dei prezzi di strumenti finanziari;
- porre in essere operazioni simulate o altri artifici in grado di determinare un'alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Pertanto è fatto obbligo di:

- osservare le regole che presiedono alla formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando rigorosamente l'assunzione di comportamenti idonei a provocarne una sensibile alterazione, tenuto conto della concreta situazione del mercato;
- osservare le norme di legge, nonché quelle di grado secondario e deontologiche, che garantiscono la correttezza dell'informazione.

5. I controlli dell'OdV

5.1. I responsabili interni

Per quanto attiene la funzione e la nomina dei Responsabili Interni, si rinvia al contenuto del paragrafo 6.1 della Prima Sezione della presente Parte Speciale.

5.2 Le schede di evidenza

Per quanto attiene la funzione e le modalità di compilazione e comunicazione delle Schede di Evidenza, si rinvia al contenuto del paragrafo 6.2 della Prima Sezione della presente Parte Speciale.

5.3 Attività ispettiva e di impulso

Per quanto attiene lo svolgimento delle funzioni ispettive e di impulso dell'OdV, si rinvia al contenuto del paragrafo 6.3 della Prima Sezione della presente Parte Speciale.